



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

ORDINANZA N° 19 del 24.07.2024

OGGETTO: Campagna di prevenzione 2024 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie

Il Responsabile dell'UTC

VISTA la Legge Regionale nr. 28 dell'11 giugno 1997, con la quale si dettano “Nuove norme per la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali di colture cerealicole”;

VISTA la L. R. n. 22 del 21/6/2002 la quale apporta modifiche ed integrazioni alla L. R. 11/6/1997, n.28;

VISTA la Legge Regionale 10/11/98, n.42, recante “Norme in materia forestale” ed in particolare l'articolo 11 – Servizio Antincendio;

VISTA la Legge Regionale 22/02/2005 n.13, “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;

VISTA la Legge 21/11/2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.143 del 26.06.2024 con il quale viene fissato il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi dal 1° Luglio al 15 Settembre 2024;

VISTA la nota Prot. n. 0048373 del 23.05.2024, con la quale la Prefettura di Potenza Ufficio Territoriale del Governo comunica che il Gabinetto del Ministero dell'Interno, con circolare n. 14522/114/113/Uff. III - Prot. Civ. del 20.04.2024, ha reso note le “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti” contenute nell'allegato atto d'indirizzo del Ministro della Protezione Civile e le Politiche del Mare (all.1);

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267es.m.i.;

VISTA la Legge 15/05/1997, nr.127 e s.m.i.;

VISTA la Legge nr. 241/90 e s.m.i.;

ORDINA CHE

- In tutto il territorio del Comune di Rapone, per l'anno in corso;
- la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali potrà avere inizio solo dal **1° agosto 2024** in tutto il territorio comunale;
- Il processo di bruciatura, dall'accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo coadiuvato da persona idonea;
- Le operazioni di bruciatura, con totale spegnimento, devono essere effettuate dalle ore 04.00 e terminate entro le ore 10.00, sempre in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento;
- Il proprietario o conduttore del fondo, non oltre dieci giorni dalla conclusione della mietitrebbiatura, deve praticare lungo il perimetro una apposita “precisa” compresa tra sette e dieci metri, la stessa deve essere priva di residui vegetali o stoppie affioranti. Nel caso di fondi con superficie inferiore ad



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

un ettaro o di superficie cerealicole contigue con altre, condotte da soggetti diversi, la precisa può essere ridotta a metri cinque, limitatamente alle linee di confini comuni;

- La precisa deve essere compresa fra metri dodici e metri quindici, qualunque sia l'estensione, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbondanti o adiacenti strade;
- Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l'obbligo di inviare comunicazione al Comando Carabinieri Forestale competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo. In caso di impedimento alla esecuzione delle operazioni di bruciatura, l'interessato, dopo aver tempestivamente preavvisato il locale Comando Carabinieri Forestale, deve inoltrare alla stessa nuova comunicazione;
- Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni, ferma restando l'applicazione della disciplina penale prevista in materia, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13;
- Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché nei consueti modi di diffusione.
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della perfetta esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia trasmessa alla Stazione Carabinieri Forestale di San Fele;

AVVERTE

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia intenzione potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Basilicata.

Rapone, 24.07.2024



Il Responsabile dell'UTC

(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)

Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Stazione di
San Fele

Oggetto: Bruciatura delle stoppie. Comunicazione.

Il sottoscritto _____ nato a _____
Il _____ residente a _____ alla via
_____ n. _____
tel. _____, in qualità di proprietario/conduuttore di terreni interessati
alla bruciatura delle stoppie:

vista

la L..R. n. 13 del 22.02..2005, recante norme per la protezione dei boschi dagli incendi;

vista

l'ordinanza sindacale del Comune di Rapone n° ____ del _____

COMUNICA

a norma dell'art. 9 comma 4 e 5 della L.R. n.13 del 22.02.2005 della Regione Basilicata,
che darà inizio alle operazioni di bruciatura delle stoppie il giorno (*) _____, del mese
di _____, dell'anno _____, interessando i terreni ricadenti alla
località _____ del comune di
RAPONE - foglio di mappa _____, particelle N. _____
Comunica, altresì, che la persona idonea addetta alle operazioni di bruciatura è il Sig. _____

A tal fine adotterà tutte le precauzioni atte a non favorire il propagarsi ed estendersi del
fuoco e, quindi, costituire pericolo di incendio. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del
fatto di essere responsabile di eventuali danni.

(*) Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è obbligato a dare tempestiva comunicazione al
Comando Forestali; in caso di nuova data, l'interessato è tenuto ad inoltrare una ulteriore
comunicazione, in entrambi i casi almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura.

_____;

firma
